



COMUNE DI CODIGORO
PROVINCIA DI FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 15 del 30/03/2017

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU), ANNO 2017.

L'anno duemiladiciassette il giorno trenta del mese di marzo alle ore 18:00 nella Residenza Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato con apposito atto.

Sono presenti:

ZANARDI ALICE	Sindaco	Presente
FINOTTI MARCO	Consigliere	Presente
BIANCHI MELISSA	Consigliere	Presente
ADAMI STEFANO	Consigliere	Presente
RONCONI NELLA	Consigliere	Presente
FABBRI FRANCESCO	Consigliere	Presente
PENINI SIMONA	Consigliere	Presente
MARTELOSSI CINZIA	Consigliere	Presente
BERTELLI LUIGI	Consigliere	Assente
BARBE' MARCELLO	Consigliere	Presente
BONAZZA SAMUELE	Consigliere	Presente
ZANGIROLAMI FABIO	Consigliere	Presente
DOLCETTI CLAUDIO	Consigliere	Presente
FABBRI ANNALISA	Consigliere	Presente
MINGOZZI MATTEO	Consigliere	Assente
ZAMPOLLI SARA	Consigliere	Presente
GUIDI MARCELLO	Consigliere	Presente

Presenti n. 15

Assenti n. 2

Partecipa il Segretario Generale MONTEMURRO FRANCESCO.

Presiede il Sindaco ZANARDI ALICE che, accertato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta, designando a scrutatori i tre Consiglieri

1) Fabbri Annalisa 2) Fabbri Francesco 3) Penini Simona

ed invita il Consiglio Comunale a trattare la seguente proposta di deliberazione:

**PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 210 / 2017**

SECONDO SETTORE - AREA CONTABILE
SERVIZIO TRIBUTI, COMMERCIO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU), ANNO 2017.

Il Sindaco Alice Zanardi cede la parola al Vice Sindaco Marco Finotti che illustra l'argomento in oggetto.

Al termine della presentazione il Sindaco cede la parola al Consiglio.

Sentiti gli interventi dei Consiglieri Comunali riportati nella registrazione della seduta e conservati in file audio presso gli Uffici di Segreteria Comunale,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'Art. 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013, N. 147, "Disposizioni per la formazione del Bilancio Annuale e Pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2014)", che istituisce l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU), dal tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e dalla Tassa sui Rifiuti (TARI);

Viste le note ANCI E-R, Prot. N. 182 del 29 ottobre 2013 e Prot. N. 36 del 11 febbraio 2014, nonché le note Prot. N. 147 del 19 settembre 2013 e N. 86 del 18 marzo 2014, ed infine la nota IFEL del 05/01/2016 e del 09/12/2016;

Vista la Deliberazione Consiliare N. 24 del 07/06/2012, esecutiva, con cui il Consiglio Comunale approvava le aliquote dell'Imposta Municipale Propria da applicare per l'Anno 2012;

Considerato che per l'Anno d'imposta 2013 il Comune di Codigoro non ha deliberato in materia di Imposta Municipale Propria per cui, in mancanza di deliberazione entro i termini di approvazione del Bilancio, si sono applicate le aliquote e detrazioni dell'anno precedente;

Vista la Deliberazione Consiliare N. 29 del 26/06/2014, esecutiva, con cui il Consiglio Comunale approvava le aliquote dell'Imposta Municipale Propria da applicare per l'Anno 2014;

Viste le Deliberazioni Consiliari N. 5 e N. 28 rispettivamente del 20/03/2015, esecutiva, con cui il Consiglio Comunale approvava le aliquote dell'Imposta Municipale Propria da applicare per l'Anno 2015 e del 15/05/2015, esecutiva, con la quale il Consiglio apportava una modifica relativa all'applicazione della detrazione per abitazione principale per le unità immobiliari accatastate nelle categorie A/1-A/8-A/9;

Vista la deliberazione del C.C. n. 8 del 27/04/2016 esecutiva, con cui il Consiglio Comunale approvava le aliquote dell'Imposta Municipale Propria da applicare per l'Anno 2016;

Visto l'Art. 13 del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, N. 214 e successive modificazioni, nei termini previsti da D.L. 54/2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge N. 85 del 18 luglio 2013;

Viste le modifiche all'Art. 13 del D.L. 201 del 2011, apportate dall'Art. 1 della Legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), con particolare riferimento ai commi di seguito riportati:

- comma 707. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10.

....omissis.....

L'imposta municipale propria non si applica, altresì:

a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica»;

....omissis....

A decorrere dal primo gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.

616 comma 708.

A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria omissis.....relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentaleomissis;

Viste inoltre, le modifiche all'Art. 13 del D.L. 201 del 2011, apportate dall'art. 1 della Legge 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di Stabilità 2016), con particolare riferimento ai seguenti commi :

comma 10

lettera a) il quale prevede l'eliminazione della possibilità per i Comuni di assimilare all'abitazione principale l'abitazione concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori, figli);

lettera b) il quale prevede la riduzione del 50% della base imponibile Imu per le unità immobiliari - fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9 - concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che le utilizzino come propria abitazione di residenza, sulla base dei seguenti requisiti:

1. il comodante deve risiedere nello stesso comune;
2. il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza (nello stesso comune) , non classificata in A/1-A/8-A/9;
3. il comodato deve essere registrato;

lettera c) il quale prevede l'abrogazione del regime agevolativo dei terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali (IAP) e coltivatori diretti (CD) poiché questa fattispecie viene interamente esclusa dall'applicazione dell'IMU dal successivo comma 13 della legge n. 208/2015 e ripristina il moltiplicatore a 135 per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni abolendo la riduzione di 75 prevista dal comma 707 della legge di stabilità 2014 stabilendo l'applicazione del moltiplicatore 135 per i terreni agricoli che non siano posseduti da IAP e CD;

lettera d) il quale prevede l'eliminazione della "franchigia" per i terreni agricoli posseduti e condotti da IAP e CD iscritti nella previdenza agricola, che abbattava l'imponibile dei terreni per scaglioni di valore;

comma 13

il quale prevede l'esenzione IMU per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola indipendentemente dalla loro ubicazione, per i terreni ubicati nelle isole minori di cui all'allegato A della legge 448/2001 e per i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile ed inusucapibile;

comma 15

il quale estende la inapplicabilità dell'Imu prevista dal comma 707 della legge n. 147/2013 oltre che alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari anche a quelle destinate a studenti universitari soci assegnatari a prescindere dal requisito della residenza anagrafica;

comma 16

il quale prevede l'esclusione dall'Imu per l'abitazione principale e relative pertinenze

e della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad eccezione delle unità immobiliari che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9 per le quali l'aliquota si applica nella misura ridotta dello 0,4% e la detrazione di €. 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

comma 53

il quale prevede che per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge n. 431/1998 l'IMU venga calcolata, applicando l'aliquota stabilita dal comune, in misura ridotta del 75%;

comma 26

il quale prevede che al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e' sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.

Dato atto che:

- l'Art. 14, comma 6 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, N. 23, conferma il sussistere della potestà regolamentare generale in materia di entrate degli Enti Locali di cui all'Articolo 52 del Decreto Legislativo N. 446 del 1997 anche per l'Imposta Municipale Propria;

- l'Art. 13 del D. L. 201/2011 al comma 6 dispone che i Comuni con deliberazione di consiglio comunale, adottata ai sensi Art. 52 del D.Lgs. 446/97, possono modificare in aumento o diminuzione l'aliquota di base (0,76 per cento), sino a 0,3 punti percentuali;

- l'Art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 N. 446, dispone che i Comuni disciplinano con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non previsto dal regolamento valgono le disposizioni di legge vigenti;

- l'Art. 1, comma 169 della L. 296/2006, dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe relative ai tributi degli Enti Locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- il termine di approvazione dei Bilanci di Previsione 2017 degli Enti Locali, è stato differito, al 31/03/2017 con DL. n. 244/2016, convertito con modifiche in legge n. 19/2017;

- il comma 13-bis, Art 13 del D.L. 201 del 2011 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, N. 214, ulteriormente modificato dal comma 10 lettera e) della Legge 208/2015 dispone che a decorrere dall'Anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'Imposta Municipale Propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'Articolo 1, comma 3 del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, N. 360 e successive modificazioni. I Comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle

Finanze, sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3, dell'Articolo 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, N. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il Comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

- in data 6 aprile 2012 con propria nota N. 5343 e con successiva nota N. 4033 del 28 febbraio 2014 il Ministero dell'Interno ha provveduto a fornire ulteriori indicazioni circa le delibere regolamentari e tariffarie delle entrate tributarie in attuazione ai commi 13 bis e 15 dell'Art. 13 del D.L. 201/2011 nonché con il sopra richiamato art. 1 comma 14 lettera e) della legge 28/12/2015 n. 208;

- ai sensi del comma 703, Art. 1 della Legge di Stabilità 2014 l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

- ai sensi dell'Art. 9 del D.Lgs. 23/2011 sono esenti dall'Imposta Municipale Propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'Articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato Decreto Legislativo N. 504 del 1992;

- ai sensi dell'Art. 10, comma 6 quinquies del D.L. 174/2012 in ogni caso l'esenzione di cui all'Art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 504/92 non si applica alle fondazioni bancarie di cui al D.Lgs N. 153/1999;

Visto, altresì:

- la L. 212/2000 recante disposizioni in materia dei diritti del contribuente;

- il D.Lgs. 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni, disciplinante l'Imposta Comunale sugli Immobili;

- il D.Lgs 23/2011, Artt. 8 e 9 in materia di IMU;

- il D.Lgs. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di Ordinamento degli Enti Locali, con particolare riferimento all'Art. 42, lett. a) che elenca tra gli atti di competenza consiliare i regolamenti;

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui agli articoli 49 e 147/ bis del D.lgs. n. 267/2000, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui agli articoli 49 e 147/bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;

Accertato l'esito della votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori, che si sostanzia come segue:

consiglieri presenti 15

consiglieri votanti	15
voti favorevoli	11
voti contrari	3 (Dolcetti, Fabbri A., Zampolli)
astenuti	1 (Guidi)

DELIBERA

per quanto esposto in narrativa che è qui da intendersi integralmente trascritto, ed in virtù, altresì, della ampia potestà regolamentare di cui all'Art. 52 del D.Lgs. 446/1997;

1. di adottare per l'anno 2017 le seguenti aliquote IUC/IMU e detrazioni, qui trascritte per una migliore lettura e semplificazione:

CATEGORIA	Aliquota 2017
Abitazioni principali delle cat. A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze	0,5
Immobili dati in comodato a parenti 1° grado (ascendenti e discendenti) utilizzati come abitazione e relative pertinenze, anche in assenza di contratto di comodato registrato	0,76
Immobili esistenti e/o di nuova costruzione posseduti ed utilizzati da soggetti passivi IMU per l'esercizio di attività industriali, artigianali e commerciali, accatastati nelle categorie catastali C2 e D escluso D10. Tale Aliquota agevolata si applica, a condizione che l'attività di cui sopra abbia inizio nell'anno 2017 e fino alla cessazione della stessa, per il triennio 2017/2019. Il possesso e l'utilizzo del fabbricato va attestato tramite autocertificazione, a pena di decadenza, da presentare entro la scadenza di pagamento della seconda rata 2017; con le stesse modalità va comunicata l'eventuale cessazione dell'attività nel triennio di riferimento	0,76
Immobili classificati nelle seguenti categorie catastali: C1, C3	0,76
Immobili classificati nelle seguenti categorie catastali: D2	0,8
Immobili classificati nelle seguenti categorie catastali: C2, D1, D3, D6, D7, D8	0,9
Immobili classificati nella categoria A10	1,06
Immobili classificati nella categoria D5	1,06
Terreni agricoli non posseduti da Coltivatori diretti e/o Imprenditori agricoli professionali	1,06
Tutti gli immobili non rientranti nelle categorie precedenti e aree fabbricabili	1,06

2. di dare atto che:

la detrazione per abitazione principale accatastata o potenzialmente da accatastare in cat. A/1, A/8 e A/9 è pari, fino a concorrenza del suo ammontare, ad € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione

medesima si verifica”;

“la riduzione del 50% della base imponibile Imu si applica per le unità immobiliari - fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9 - concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che le utilizzino come propria abitazione di residenza, sulla base dei seguenti requisiti:

il comodante deve risiedere nello stesso comune (Comune di Codigoro);

il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza (nello stesso comune [Comune di Codigoro]), non classificata in A/1-A/8-A/9;

il comodato deve essere registrato”;

“l'imposta è calcolata in misura ridotta del 75% per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge n. 431/1998”;

“La base imponibile, al fine della determinazione dell'imposta, per i terreni agricoli non posseduti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali è calcolata applicando il moltiplicatore di 135”

3. di dare atto altresì che:

a) non si applica l'IMU ex lege:

- all'abitazione principale non appartenente alle categorie A/1, A/8 e A/9 e alle relative pertinenze. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

- all'abitazione principale posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze.

- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari e anche a quelle destinate a studenti universitari soci assegnatari a prescindere dal requisito della residenza anagrafica;

- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 146 del 24 giugno 2008;

- alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad eccezione delle unità immobiliari che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9 per le quali l'aliquota si applica nella misura ridotta dello 0,4% e la detrazione di €. 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

- all'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché

dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'Articolo 28, comma 1 del Decreto Legislativo 19 maggio 2000, N. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

- ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, dell'Articolo 13 del Decreto Legge N. 201 del 2011;

- ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

- ai terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e/o dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola indipendentemente dalla loro ubicazione, per i terreni ubicati nelle isole minori di cui all'allegato A della legge 448/2001 e per i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile ed inusufruttibile;

b) non si applica l'IMU ai sensi del vigente Regolamento Comunale all'unità immobiliare di cui all'Art. 7, commi 1 e 2;

c) restano ferme le esenzioni previste dalla disciplina IMU vigente;

4. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze, nel rispetto della procedura di trasmissione/pubblicazione prevista in attuazione Art. 13, comma 13-bis del D.L. 201/2011;

5. di dare atto che la presente deliberazione ha effetto retroattivo al 1° gennaio 2017;

Successivamente il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità dell'atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di approvare il Bilancio per l'esercizio 2017.

Accertato l'esito della votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori, che si sostanzia come segue:

consiglieri presenti	15
consiglieri votanti	15
voti favorevoli	11
voti contrari	3 (Dolcetti, Fabbri A., Zampolli)
astenuti	1 (Guidi)

Si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile.

Il Responsabile del Settore
(LECCIOLI GIORGIO)

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)*

Il presente verbale, redatto dal Segretario Generale, viene sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Sindaco
ZANARDI ALICE

IL Segretario Generale
MONTEMURRO FRANCESCO



COMUNE DI CODIGORO

PROVINCIA DI FERRARA

Proposta N. 2017 / 210
SERVIZIO TRIBUTI, COMMERCIO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU), ANNO 2017.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 28/03/2017

IL DIRIGENTE
LECCIOLI GIORGIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CODIGORO

PROVINCIA DI FERRARA

Proposta N. 2017 / 210
SERVIZIO TRIBUTI, COMMERCIO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU), ANNO 2017.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 49, 147, comma 1 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000n, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, si attesta la regolarità contabile del presente atto in relazione agli effetti diretti e/o indiretti che lo stesso produce sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente esprimendo parere *FAVOREVOLE*

Lì, 28/03/2017

IL DIRIGENTE
LECCIOLI GIORGIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)